

# **Convenzione di privativa**

per la distribuzione di energia elettrica

fra il

**Comune di Verdabbio**

e la


**Azienda elettrica del comune di Cama**

in seguito denominata

**Azienda elettrica comunale Cama**

abbreviato:

**AECC**



## Indice

<i>Art. 01</i>	<i>Concessione della privata.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 02</i>	<i>Privativa.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 03</i>	<i>Durata e portata della convenzione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 04</i>	<i>Prezzo di riscatto degli impianti dell'AECC, in territorio comunale, alla scadenza della Convenzione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 05</i>	<i>Occupazione del suolo pubblico e rapporti con i privati.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 06</i>	<i>Condizioni di fornitura agli utenti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 07</i>	<i>Compenso in natura al Comune.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 08</i>	<i>Misurazione dell'energia.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 09</i>	<i>Rete AECC.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Interruzioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Disposizioni penali.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Sostituzione delle convenzioni precedenti.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Disposizioni suppletive.....</i>	<i>6</i>

**Art. 01            Concessione della privativa.**

Il comune di Verdabbio accorda all'“Azienda elettrica comunale di Cama” (AECC) la privativa per la distribuzione, su tutto il territorio comunale, dell'energia elettrica richiesta per qualsiasi uso.

**Art. 02            Privativa.**

Il comune dà la privativa all'AECC nel senso di rinunciare, né di permettere a terzi di generare per fornire commercialmente a terzi, introdurre e distribuire energia elettrica destinata ad essere consumata nel territorio comunale di Verdabbio.

**Art. 03            Durata e portata della convenzione.**

La presente convenzione entra in vigore retroattivamente con il 1° gennaio 2000 e mantiene la validità sino al 31 dicembre 2019.

Trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della presente convenzione è data facoltà di disdetta anticipata.

Un importante cambiamento nel commercio e nell'economia energetica, senza un conseguente adeguamento delle condizioni di fornitura, potrebbe entrare in considerazione quale motivo valido per una disdetta anticipata della presente convenzione, anche prima della scadenza dei dieci anni; stessa cosa dicasi in caso di un aumento sproporzionato e ingiustificato delle tariffe per la fornitura d'energia elettrica all'utenza.

Per tutta la durata della Convenzione, il Comune non potrà chiedere la municipalizzazione del servizio; l'AECC dovrà adempiere gli obblighi che la convenzione le impone e fornirà segnatamente tutta l'energia occorrente alle diverse applicazioni pubbliche e private.

Essa vincola l'AECC per una fornitura adeguata alle necessità del comune di Verdabbio, nel rispetto delle direttive federali e cantonali vigenti in materia.

**Art. 04      Prezzo di riscatto degli impianti dell'AECC, in territorio comunale, alla scadenza della Convenzione.**

Alla scadenza della presente convenzione e qualora la stessa non fosse rinnovata, il Comune di Verdabbio dovrà riscattare tutti gli impianti destinati al trasporto e alla distribuzione d'energia elettrica posti sul suo territorio.

Sono esclusi dal riscatto eventuali impianti destinati a trasportare l'energia oltre i confini del Comune, nonché gli impianti della zona Piani di Verdabbio, allacciati alla rete di Cama – Norantola.

Il prezzo di riscatto degli impianti in servizio al 1 gennaio 1999 sarà uguale al valore degli stessi a quella data, stabilito in fr. 356'000.00 (apparecchi di misura esclusi) meno l'ammortamento previsto dal presente articolo per ogni anno decorso dal 1 gennaio 1999.

Il prezzo di riscatto degli impianti e rinnovamenti eseguiti dopo il 1 gennaio 1999 sarà uguale al prezzo di costo meno l'ammortamento previsto dal presente articolo, sempre calcolato sul costo iniziale, per ogni anno decorso dal 1° gennaio successivo l'anno d'esecuzione.

L'AECC dovrà comunicare al Comune, entro il mese di giugno d'ogni anno, il costo degli ampliamenti e rinnovamenti eseguiti nel corso dell'anno precedente, come pure quello degli impianti soppressi e messi fuori servizio. L'importo di questi ultimi sarà dedotto, dal prezzo di riscatto, per l'effettivo valore recuperato.

Nelle spese di costo degli ampliamenti e rinnovamenti saranno computati gli esborsi effettivi che l'AECC avrà sopportato per la costruzione degli impianti nel Comune compreso i costi per la progettazione e direzione dei lavori. Una partecipazione all'impianto generale (rete MT) potrà essere richiesto in funzione di un eventuale potenziamento della rete causato dall'aumento della potenza richiesta; questa partecipazione dovrà essere concordata prima dell'inizio dei lavori.

L'AECC terrà a disposizione del Comune la relativa documentazione sui costi effettivi degli ampliamenti.

Il valore degli impianti al 1 gennaio 1999, stabilito in fr. 356'000.00 è così suddiviso:

1. Fabbricati e terreni	Fr. 28'000.00
2. Linee primarie	Fr. 18'000.00
3. Attrezzatura elettromeccanica delle stazioni trasformatrici, linee secondarie aeree e linee secondarie sotterranee	Fr. 310'000.00

Il valore a nuovo degli apparecchi di misurazione ammonta a fr. 40'000.-

Gli ammortamenti si effettueranno calcolando i seguenti tassi:

2% (due %)	su terreni e fabbricati
4% (quattro %)	su linee e parti elettromeccaniche

Per gli apparecchi di misura, il valore sarà definito in funzione della validità di taratura, considerato un ammortamento del 7% (sette%) dall'ultima data di taratura ufficiale.

## **Art. 05          Occupazione del suolo pubblico e rapporti con i privati.**

Il Comune concede all'AECC l'occupazione gratuita dell'area pubblica, sottosuolo compreso, per tutte le opere destinate al trasporto, alla trasformazione e alla distribuzione dell'energia elettrica.

Il Comune s'impegna ad ottenere da privati, enti e società i permessi che fossero necessari per assicurare il razionale assetto degli impianti in generale (estensione rete di distribuzione) e per l'illuminazione pubblica.

L'AECC potrà istituire dei precari, conformemente all'art. 691 del CCS, senza dover corrispondere indennizzi. Restano riservati i diritti dei proprietari gravati, in virtù dell'articolo 693 del CCS.

## **Art. 06          Condizioni di fornitura agli utenti.**

a) L'AECC fornirà l'energia elettrica alla tensione nominale di 230/400 V ed alla frequenza di 50 Hz, conformemente alla norma ASE 3426.1989 e alla norma svizzera SN 413 426/1.

b) Tariffe:

Le tariffe applicabili ai prelievi d'energia sono quelle stabilite dal regolamento dell'AECC e ordinanza sulle tariffe AECC per il Comune convenzionato e sono basate sulle tariffe stipulate con i fornitori del 1999.

In caso d'aumento o diminuzione delle tariffe applicate dai fornitori dell'AECC, esse saranno di conseguenza adeguate nella stessa proporzione nei confronti dell'utenza.

c) Disposizioni tecniche:

Per quanto concerne le disposizioni tecniche riguardanti il singolo utente, fa stato il regolamento dell'AECC.

## **Art. 07          Compenso in natura al Comune.**

L'AECC si obbliga a fornire gratuitamente l'energia destinata:

- all'illuminazione pubblica stradale per un consumo complessivo di 15'000 kWh.
- all'illuminazione straordinaria in occasione di feste di beneficenza, patriottiche, religiose e sportive. Il Comune dovrà dare avviso almeno 48 ore prima.

L'AECC provvede all'esecuzione ed alla manutenzione della rete d'alimentazione dell'illuminazione pubblica (linea aerea o cavi), compreso supporti di legno o eventuali candelabri di ferro.

Il costo delle lampade (fornitura e posa) nonché la manutenzione ordinaria vanno a carico del comune concessionario.

Per gli edifici pubblici, l'AECC applicherà una tariffa preferenziale, concedendo un ribasso del 20% sulle tariffe normalmente applicate all'utenza, sia sulla tassa base sia sui consumi.

#### **Art. 08 Misurazione dell'energia.**

Tutta l'energia fornita dall'AECC al Comune sarà misurata con appositi contatori. I rilievi dei contatori saranno eseguiti, di regola, semestralmente dagli incaricati dell'AECC in concorso con quelli del Comune.

I contatori e gli eventuali interruttori saranno forniti e posati dall'AECC a sue spese.

Questa ne curerà la manutenzione e sarà responsabile che gli stessi corrispondano in ogni tempo alle norme dell'Ufficio federale dei pesi e delle misure.

In caso di contestazione circa il funzionamento dei contatori, le verifiche e le tarature sono di competenza ed a carico dell'AECC.

Tanto gli utenti quanto l'AECC hanno il diritto di far controllare in ogni tempo e a loro spese gli apparecchi di misurazione.

Eventuali contestazioni circa le regolarità della misurazione del consumo non conferiscono al Comune e ai singoli utenti il diritto di sospendere il pagamento delle fatture, né l'AECC quello di sospendere la fornitura d'energia.

#### **Art. 09 Rete AECC.**

L'AECC disporrà gli impianti di distribuzione in conformità alle prescrizioni dell'Ispettorato Federale degli impianti a corrente forte e in base alle norme dell'Associazione Svizzera degli Elettrotecnici (ASE).

Le linee a media tensione (MT), le cabine di distribuzione, la rete aerea fino agli isolatori delle costruzioni, la rete in cavo fino e compreso la valvola d'introduzione e la rete di distribuzione per l'illuminazione pubblica sono di proprietà dell'AECC.

Interventi su queste parti d'impianto possono essere eseguiti unicamente dall'azienda o da personale qualificato, dietro esplicita autorizzazione dell'azienda.

#### **Art. 10 Interruzioni.**

L'AECC è tenuta, nel limite del possibile, a dare avviso agli utenti d'ogni interruzione parziale o totale della fornitura ed a ripristinare il servizio senza ritardo.

Essa non contrae nessun obbligo di risarcimento verso gli utenti.

#### **Art. 11 Disposizioni penali.**

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente convenzione sono punibili dal Comune con multe fino a fr. 10'000.00. La multa può essere inflitta anche nei casi in cui si esige un ripristino a norma di legge.

In casi particolarmente gravi il Comune potrà decidere la revoca della concessione.

#### **Art. 12 Sostituzione delle convenzioni precedenti.**

La presente convenzione annulla e sostituisce la precedente del 04.10.1990, rispettivamente 09.10.1990.


#### **Art. 13 Disposizioni suppletive.**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dai Regolamenti menzionati all'art. 6, le parti si obbligano di conformarsi alle vigenti leggi, in particolare alla legge sul mercato dell'elettricità.

Approvata dall'Assemblea comunale di Cama del **12 MAR. 2001**

per il Municipio di Cama:

Il Sindaco:



La Segretaria:

*C. Pedrotti*  
C. Pedrotti

Approvata dall'Assemblea comunale di Verdabbio del **14.12.2000**

per il Municipio di Verdabbio:

Il Sindaco:

A. Spadini

A handwritten signature in blue ink that reads "A. Spadini".



Il Segretario:

G. Pizzetti

A handwritten signature in blue ink that reads "G. Pizzetti".